



COMUNE DI AVELLINO
SETTORE TRAFFICIO E MOBILITA'

Ord. Sind. 116 del 27/03/2014

I L S I N D A C O

PREMESSO:

- che la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ha inteso promuovere, nelle politiche dell'Unione, l'integrazione di un livello più elevato di tutela dell'ambiente e di qualità dell'aria e, nella prospettiva temporale di alcuni anni, sostituire i precedenti atti comunitari in materia, facendo comunque salvi gli obblighi degli Stati membri, derivanti dall'applicazione delle direttive in corso di operatività;
- che il D.Lgs n° 155/2010 – di recepimento della direttiva 2008/50/CE – ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, affidando le relative competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome ed agli Enti locali, con l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente;
- Visto l'articolo 7 del Decreto Legislativo 04 agosto 1999, n. 351, di attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, nonché del decreto ministeriale 02 aprile 2002, n. 60, di recepimento delle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE, che stabilisce, tra l'altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite e le soglie d'allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti;
- che la Regione Campania, con delibera di Giunta regionale n. 167 del 14.02.2006, ha adottato il Piano regionale di risanamento e di mantenimento della qualità dell'aria, approvato, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 27 giugno 2007 e pubblicato, in via definitiva, sul B.U.R.C., numero speciale, del 5 ottobre 2007;
- che, con deliberazione di Giunta regionale n° 811 del 27.12.2012, sono state apportate integrazioni al suddetto Piano, anche al fine di ottemperare a quanto disposto dalla Decisione della Commissione europea del 6 luglio 2012, relativa alla proroga del termine stabilito per raggiungere i valori limite per il biossido di azoto in 48 zone di qualità dell'aria;
- che, con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 04.02.2014, è stato approvato il "*Piano di azione per il contenimento dell'inquinamento atmosferico del Comune di Avellino*", con il quale è stato adottato un programma di interventi volto al miglioramento della qualità dell'aria, anche attraverso la previsione di misure di carattere emergenziale in materia di limitazione alla circolazione dei veicoli;
- che, nel suddetto Piano, è stata prevista, tra l'altro, l'istituzione di domeniche di chiusura al traffico (c.d. "domeniche ecologiche"), dalle ore 8:00 alle ore 20:00, di una parte del centro urbano (definita con il provvedimento dirigenziale) che, per le

caratteristiche di densità e di altezza dei fabbricati, nonché di particolare flusso veicolare presenta il maggiore rischio di inquinamento ambientale;

CONSIDERATO:

- che dai rapporti del Servizio Tutela e Risorse ambientali di questo Comune, alla data del 26.03.2014, la situazione dell'inquinamento atmosferico rilevata dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria gestito dall'ARPAC sul territorio urbano presenta particolare criticità per quanto attiene allo sfioramento delle concentrazioni medie giornaliere di PM10, rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente;
- che, come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) sono attribuibili all'elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e manifestano effetti sulla salute sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;
- che, quindi, è necessaria l'adozione di adeguati provvedimenti sia per la tutela dell'ambiente sia, in modo particolare, per la tutela della salute della cittadinanza (specie dei soggetti maggiormente a rischio, quali bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici, fumatori e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni), la cui competenza spetta al Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale;

RITENUTO:

- di dovere dare attuazione a quanto deciso dalla Giunta comunale con deliberazione n. 21 del 04.02.2014, istituendo una domenica ecologica per la giornata di domenica 30 marzo 2014;
- che le domeniche ecologiche, oltre a contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, determinando un beneficio ambientale, contribuiscono anche alla sensibilizzazione della cittadinanza verso i temi della mobilità sostenibile e della qualità dell'aria e, quindi, alla diffusione di modelli culturali alternativi, tesi al miglioramento degli stili di vita;
- che, per la data di domenica 30 marzo 2014, non risultano pervenute sollecitazioni istituzionali di carattere contrario alla limitazione della circolazione veicolare in una parte del centro urbano, fondate su circostanze impedienti oggettivamente comprovabili né risultano programmati eventi e/o manifestazioni di interesse pubblico che siano di fatto incompatibili con il blocco veicolare di cui al presente provvedimento;

TENUTO CONTO:

che le disposizioni che il Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive;

VISTI:

i pareri favorevoli espressi dal Dirigente dell'Ufficio Traffico e Mobilità e dal Dirigente del Settore Polizia locale i quali hanno concordemente predisposto la zona da delimitare ed interdire alla circolazione dinamica in occasione delle domeniche ecologiche;

VISTI:

- gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 e ss.mm.ii. con i quali si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela

della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;

- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

- il blocco della circolazione dinamica (la sosta è consentita) di tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico, nella giornata di domenica 30 marzo 2014, dalle ore 08,00 alle ore 20,00, all'interno dell'area delimitata e individuata nell'allegata planimetria. E' vietata, quindi, la circolazione su tutte le strade ricadenti all'interno della perimetrazione di cui all'allegata planimetria ovvero nell'area delimitata dalle seguenti arterie:
Via Dorso, Via Marconi, Via Cristoforo Colombo (tratto compreso tra Via Moccia e Via Esposito) in direzione di marcia Via Marconi, Via Esposito, P.zza Aldo Moro (tratto compreso tra Via Guarini e Via Tagliamento), Via S. Mancini, Via Mazzas, Via Partenio (tratto compreso tra Via P.zza Libertà), P.zza Libertà (tratto compreso tra Via De Sanctis e Via Nappi), Via De Sanctis, C.so Europa, Via Roma (tratto compreso tra Via Gussoni e Via Dorso);
- Sono esentati dal suindicato divieto di circolazione i veicoli di proprietà dei residenti e/o proprietari di box/*garages* e/o affittuari ricadenti nell'area interdetta, ai quali è consentito di raggiungere o lasciare le proprie abitazioni, utilizzando il tragitto più breve, i veicoli al servizio di persone con impedita o limitata capacità motoria muniti di "contrassegno speciale" con a bordo il titolare dell'autorizzazione, i taxi in servizio, i veicoli N.C.C., i veicoli delle Forze di Polizia e di Polizia locale, quelli impiegati in interventi di soccorso, di emergenza, per pronti interventi, i veicoli al servizio dei medici e dei veterinari in visita domiciliare urgente, nonché gli altri veicoli autorizzati dal Comando di Polizia locale.
- L'A.C.S., l'Ufficio Traffico e Mobilità, l'Ufficio Lavori pubblici ed il Comando Polizia locale, ognuno per la parte di propria competenza, provvederanno a dare esecuzione alla presente ordinanza.
- L'A.C.S., gli Uffici Traffico e Mobilità e l'Ufficio Lavori pubblici, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di posizionare le transenne ed i cavalletti con gli appositi cartelli di divieto di transito nei punti individuati nell'allegata planimetria; gli stessi Uffici sono onerati di apporre la necessaria segnaletica provvisoria, di preavviso e di deviazione, nonché il ripristino dello stato dei luoghi ad ultimazione del dispositivo, il tutto nel rispetto della normativa vigente.
- Sono incaricati di far osservare il disposto della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del D. Lgs.vo 30/04/1992 n. 285, organizzando i necessari servizi di controllo.
- L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 comma 13 del vigente Codice della Strada D. Lgs.vo 30/04/1992 n. 285.

SI AVVERTE

- che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale di Salerno;
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs.vo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

*Il Dirigente V Ripartizione
Ing. Ferdinando Chiaradonna*

*Il Dirigente VIII Ripartizione
Il Comandante Corpo P.L.
Col. Pietro Dott. Cucumile*

IL SINDACO
Avv. P. Foti